

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRABUCCHI, LIMONI e DAL FALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1969

Estensione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, relativa al riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa, ad alcune categorie escluse dall'applicazione del decreto stesso

ONOREVOLI SENATORI. — Col decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, furono riordinati gli organici degli impiegati del Ministero della difesa giusta delega accordata con legge 12 dicembre 1962, rinnovata con la legge 9 ottobre 1964, n. 1058. Con il decreto presidenziale succitato si vollero sistemare tutti i personali che comunque prestavano il loro lavoro alle dipendenze del Ministero senza che si avessero dei licenziamenti sempre dolorosi. E fra questi personali si vollero sistemati anche coloro che assunti ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive disposizioni erano da tempo ormai entrati fra i personali addetti agli uffici, soprattutto agli uffici periferici dipendenti dal Ministero senza una definitiva assunzione, e perfino i personali che negli ultimi tre anni avessero lavorato presso uffici operanti in Italia di organismi militari internazionali e i personali assunti con i cosiddetti incarichi di studio.

Trattandosi di dipendenti assunti molte volte con provvedimenti di varia natura, si

introdusse alla lettera *b*) un limite unico, per i dipendenti da organismi italiani con rapporti individuali, nel senso che comunque essi fossero remunerati a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Volontà del legislatore fu evidentemente di metter ordine nello stato di fatto, tramutandolo, come era giusto, in uno stato di diritto. Senonchè proprio la norma ispirata a maggior larghezza, quella di cui alla lettera *b*) non permise la sistemazione di personali pur da anni presenti in servizio ma che venivano pagati, per uno dei cento espedienti ai quali ricorre in caso di necessità la pubblica Amministrazione, a carico delle cosiddette spese contrattuali o di altri fondi pure amministrati dagli uffici, ma estranei al bilancio.

Verità è che le spese contrattuali dovrebbero regolarmente rientrare nel conto generale dell'amministrazione, e che i dipendenti non sempre — per non dire mai — addetti alla redazione o copiatura di contratti, percepiscono tutt'oggi regolare com-

penso per il loro lavoro da parte dell'amministrazione, la quale a sua volta gestisce *ad libitum* i fondi derivanti da versamenti per spese contrattuali e ciò anche se, in taluni casi, sono fatte apparire organizzazioni intermediarie in pieno contrasto col divieto di cui alle norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. In questa circostanza appare evidente la necessità di modificare le norme comprendendo fra i personali da sistemare, anche al di fuori del contingente di cui al primo comma dell'articolo 64 del citato decreto del Presidente della Repubblica, solo il personale che era ancora presente in servizio il 1° gennaio 1969, onde evitare di ripristinare rapporti già chiusi.

Non ci sarà bisogno di coperture perchè si tratta di personale che di fatto è pagato, ed acquista diritti, e non può non considerarsi a qualunque effetto dipendente dalla amministrazione della Difesa.

Si tratta di una norma di giustizia, ma si tratta anche di una norma di interesse della amministrazione che si presenta alla vostra approvazione, essendo necessario arrivare alla sistemazione generale degli uffici e anche alla definitiva acquisizione al bilancio di tutti i fondi oggi destinati ad essere usati al di fuori di una visione globale delle esigenze dell'Amministrazione.

In relazione a ciò i sottoscritti si permettono di presentare a voi il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La norma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è estesa, anche oltre il limite numerico di cui al primo comma, ai personali che alla data del 1° gennaio 1969 prestavano servizio per lavori d'ufficio di competenza del Ministero della difesa presso gli uffici periferici della stessa Amministrazione, anche se direttamente o indirettamente pagati a carico delle spese contrattuali o di altri fondi estranei al bilancio.